

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 12

del 3. 5.

OGGETTO { *Approvazione regolamento per il mercato ortofrutticolo*
all'ingrosso - L. R. 1. 4. 75 n. 13.

L'anno millenovecento 1928, il giorno tre del mese di maggio, in Piano di Sorrento e nel Palazzo municipal
Convocato per con D. G. n. 274 del 27. 4. 1928 con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'adunanza risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente
1 - GARGIULO ANTONINO	si	
2 - RUSSO GIUSEPPE	si	
3 - CAPIELLO ANTONINO		si
4 - MARESCA GIOACCHINO	si	
5 - CASA FRANCESCO	si	
6 - BOTTA GAETANO	si	si
7 - D'ESPOSITO VITTORIO	si	
8 - ESPOSITO MICHELE	si	
9 - IACCARINO LUIGI	si	
10 - ALBERINO GIUSEPPE	si	
11 - DI STEFANO ANGELO ANTONIO	si	
12 - APUZZO GIUSEPPE	si	
13 - di OTRANTO GIUSEPPE	si	
14 - IACCARINO CARLO	si	
15 - BORRELLI ANTONIO	si	
16 - VERDE CIRO GIOVANNI	si	
17 - ROTULO CARMINE	si	
18 - RUSSO FRANCESCO SAVERIO		si
19 - SCOTTI ALESSANDRO	si	
20 - ESPOSITO ANTONIO	si	si
Totale	16	4

Presiede la riunione 1. arch. Antonino Gargiulo - Sindaco
ed assiste il Segretario Sig. Domenico Viggiano
Constato che il numero di 16 consiglieri presenti sui 20
assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto.

COMUNE DI PIANO DI SORENTINO
(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO

PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

Approvato con D.C.N. 123 del 3.5.1982

ART. 1 - DEFINIZIONE DI MERCATO

Al fini ed effetti della Legge della Regione Campania 1 aprile 1975 n. 13, è da considerare mercato all'ingrosso dei prodotti agricoli-alimentari, le aree attrezzate per il commercio all'ingrosso degli stessi, site nel Comune di Piano di Sorrento alla Piazza della Repubblica, rispondenti ai requisiti previsti dalla succitata legge.

ART. 2 - TIPOLOGIA FUNZIONALE DEL MERCATO

Il mercato all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari di Piano di Sorrento è da qualificarsi - mercato al consumo - perchè localizzato in corrispondenza di grandi centri di consumo con la funzione di favorire l'immissione diretta dei prodotti nei canali finali al dettaglio.

ART. 3 - PRODOTTI AGRICOLO-ALIMENTARI

Al fini ed a tutti gli effetti della legge della Regione Campania 1° aprile 1975, n. 13, sono da considerarsi prodotti agricolo-alimentari, i seguenti prodotti:

- 1) - frutta fresca;
- 2) - frutta secca;
- 3) - ortaggi;
- 4) - vino;
- 5) - olio;
- 6) - cereali;
- 7) - altri prodotti agricoli;
- 8) - derivati della conservazione o trasformazione dei prodotti di cui ai punti precedenti.

ART. 4 - GESTIONE DEL MERCATO

La gestione del mercato spetta al Comune di Piano di Sorrento. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente la spesa necessaria al funzionamento del mercato ed all'ammortamento e al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni che alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

L'Ente gestore può dare in concessione a terzi i servizi che non ritiene di gestire direttamente, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative costituite per l'esercizio di detti esercizi.

Nella concessione delle autorizzazioni costituirà criterio di priorità la partecipazione all'Ente gestore di operatori economici associati.

ART. 5 - FINALITA'

Il mercato é un pubblico servizio che attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare giustamente i produttori e gli addetti alla distribuzione eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.

L'attività del mercato si adeguerà alle direttive della Regione ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di turbative delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari.

* ART. 6 - COMMISSIONE DI MERCATO

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge Regionale 1.4.75 n.13 e del presente regolamento, é costituita una commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

La Commissione é nominata dall'Ente gestore ed é composta oltre che dal Presidente, dai seguenti membri designati dai rispettivi Enti, Associazioni ed Organizzazioni:

- 1)- tre rappresentanti del Comune sede di mercato, di cui uno della minoranza;
- 2)- un rappresentante della camera di commercio;
- 3)- tre rappresentanti del movimento cooperativo dei produttori locali;
- 4)- tre rappresentanti delle associazioni di categoria delle produzioni locali;
- 5)- due rappresentanti dei consumatori locali, di cui uno in rappresentanza di cooperative di consumo;
- 6)- due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso operanti nel mercato;
- 7)- due rappresentanti locali dell'Industria di trasformazione e di conservazione;
- 8)- due rappresentanti dei Commissionari del mercato;
- 9)- due rappresentanti del commercio al dettaglio;
- 10)- due rappresentanti del commercio ambulante;
- 11)- due rappresentanti dei facchini;
- 12)- l'Ufficiale Sanitario o suo delegato.

La commissione dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La commissione ha la facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato *

di coordinamento, presiedute dal Presidente della commissione stessa o da un suo delegato, dal quale devono far parte, in ogni caso, i rappresentanti della categoria dei produttori, dei commercianti all'ingrosso, dei commissionari, dei dettaglianti, degli ambulanti, dei facchini, dei consumatori delle cooperative.

La commissione ne determinerà le competenze, entro i compiti propri, e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento.

Alle sedute della commissione e del comitato di coordinamento partecipa senza diritto di voto il Direttore del Mercato.

Al lavoro della commissione e del comitato di coordinamento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altre categorie, Enti ed uffici interessati ed esperti nei problemi da trattare.

Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e/o dal comitato di coordinamento è trasmessa all'Assessorato regionale al Commercio, all'Ente gestore e al Direttore del Mercato a cura del Segretario entro 20 giorni dall'adozione.

Un dipendente dell'Ente gestore, quale Segretario della commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione di cui al precedente art. 6 è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli invitati di convocazione recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Nel caso urgente, la commissione può essere convocata senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di un qualsiasi numero di componenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti del presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I membri della commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti.

La commissione ha il compito di:

- 1) - esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio precisando inoltre la parte di superficie riservata ai produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purchè in possesso dei requisiti di legge.

Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda.

- 2) - esprimere parere in ordine alla durata delle concessioni dei posteggi;
- 3) - esprimere parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni di cui all'art. 41 nei confronti degli operatori del mercato;
- 4) - esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;
- 5) - proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso; ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 6) - proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare nel mercato al fine di rendere quanto più rispondenti possibile alle esigenze di funzionamento le attività commerciali che vi si svolgono;
- 7) - esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente dall'Ente gestore necessario al funzionamento dei servizi di mercato su proposta del Direttore del Mercato;
- 8) - esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.

All' fine di fornire alla Commissione regionale, di cui all'art. 5 della Legge regionale 1° aprile 1975 n. 13, le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la Commissione di mercato provvede:

- a) - a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;
- b) - ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
- c) - a comunicare eventuali rilievi, deficienze e irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della Regione.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente art. 5, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso spese di viaggio e un gettone di presenza, nei modi di legge e nella misura prevista dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, a carico dell'Ente gestore.

ART. 8 - DIRETTORE DEL MERCATO

Alla direzione del mercato é proposto un direttore che é responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina é fatta dall'Ente che gestisce il mercato.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la commissione del mercato. L'esame consiste in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una commissione nominata dall'Ente gestore ed approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art.5 della legge 1° aprile 1975, n.13. Al momento della determinazione dei criteri da seguire nell'assegnazione dei punti a ciascun titolo, ai fini della formazione della graduatoria, in ordine di merito, devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine di corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del mercato.

Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, purché autorizzato dall'Ente da cui dipende né svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del Direttore é regolato dall'Ente gestore.

Il Direttore, in servizio da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere confermato senza concorso, purché abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la commissione di mercato.

Il personale dipendente addetto al mercato, in servizio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere confermato, senza concorso, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita, purché abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la commissione di mercato.

ART. 9 - COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

Il Direttore del Mercato é responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla commissione di mercato.

Egli é il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) - accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) - curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) - vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) - accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) - intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 6) - autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita del prodotto oltre l'orario previsto;
- 7) - proporre all'Ente gestore o alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del mercato;
- 8) - accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) - accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posti fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e ove occorre, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
- 10) - vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) - vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perchè vengano impediti eventuali frodi;
- 12) - eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- 13) - curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art. 40;
- 14) - curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organismi sanitari, di cui al successivo art. 16;
- 15) - emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 16) - svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il direttore ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il personale impiegatizio ed operario del mercato è assunto dall'Ente gestore sulla base della pianta organica, determinata dall'Ente gestore stesso, entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento tipo.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è determinato dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

ART. 11 - RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dallo Ente gestore del mercato in collaborazione con gli organismi interessati.

La rilevazione statistica della quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci o del foglio d'asta nei mercati in cui vige tale sistema di vendita.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità, ecc.) della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante il periodo della vendita intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'Istituto centrale di Statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità può disporre d'intesa con l'Ente gestore apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chiunque sia per qualsiasi motivo.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

La direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, dall'ultimo comma dell'art.38.

ART. 12 - SERVIZIO DI POLIZIA

Nel mercato l'ordine pubblico è assicurato dai competenti organi di Polizia.

L'Ente gestore deve porre a disposizione dei predetti Organi di Polizia i locali e la dotazione necessaria.

ART. 13 - SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO. STRUMENTO DI PESATURA.

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori. La direzione provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ad alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
 - perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - bene in vista ai compratori.
- Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere informata immediatamente la direzione.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 14 - GESTIONE DEI SERVIZI

L'Ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato, salvo la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme di cooperazione tra esercenti:

- 1)- il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 2)- il servizio di pulizia del mercato;
- 3)- il servizio di bar e ristorante;
- 4)- il servizio di frigorifero;

5)- il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;
6)- ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra Ente gestore e concessionario, sentita la commissione di mercato.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza.

ART. 15 - SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

Al servizio di vigilanza igienico-sanitario sulle strutture e attrezzature nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti agricoli-alimentari, immessi nel mercato provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità, anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciando certificazioni da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.

Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

L'utilizzazione dei residui è deliberata dall'Ente gestore, sentita la commissione di mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fondi di entrata in bilancio.

L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore del Mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

I controlli igienico-sanitari debbono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

Le irregolarità riscontrate comportano, oltre alle sanzioni previste, la pubblicazione nelle forme di legge dell'infrazione (affissione all'Albo del provvedimento).

ART. 16 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato, qualora non siano svolte direttamente dall'Ente Gestore del mercato, sono date in concessione ai facchini liberi assenti, con priorità alle loro cooperative o carovane, purchè in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel mercato.

Gli operatori alle vendite nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

I coltivatori diretti qualora scaricano nelle aree loro assegnate e provvedono direttamente alla vendita hanno facoltà di farlo senza avvalersi dei facchini.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato entro il 31 ottobre di ogni anno, per permettere all'Ente gestore di tenerne conto agli effetti della determinazione dell'organico occorrente.

I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno d'età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

L'Ente gestore, su proposta del direttore, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e, ove esistano cooperative, i rappresentanti di queste ultime, provvede alla determinazione annuale del numero e nell'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un efficiente servizio e di assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e dalle relative tariffe.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffe proposta dall'Ente gestore ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Ad essi, altresì, è vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dal Direttore del mercato per quanto di sua competenza, o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) - diffida scritta od orale disposta dal Direttore;
- b) - sospensione dal mercato per un periodo di tempo variabile da 1 a 15 giorni;
- c) - nei casi più gravi - sentite le organizzazioni sindacali di categoria del mercato più rappresentative a livello nazionale - la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato disposta dall'Ente gestore, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di mercato previo contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può accedere per nessun motivo al mercato.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

ART. 17 - TARIFFE

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate nei modi di legge.

Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti al comma precedente. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

L'imposizione e l'esecuzione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività nel mercato, giusta art. 41).

ART. 18 - CASSA DI MERCATO

Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente la gestione di mercato e facilitare le operazioni bancarie e redditizie da parte degli operatori, l'Ente gestore entro il recinto del mercato, può istituire la cassa di mercato, affidandola ad un'azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente, mediante convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione di mercato.

L'Ente gestore potrà istituire apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'accesso al credito degli operatori del mercato.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dall'Ente gestore, sentita la commissione di mercato.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali, di far ricorso alla Cassa di mercato.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori o frequentatori del mercato sono responsabili del danno da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

A loro carico, l'Ente gestore può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 20 - VENDITORI E COMPRATORI

Sono ammessi ad operare nel mercato:

A) - Venditori:

- 1) - i commercianti all'ingrosso, commissionari, estatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 2) - i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;
- 3) - i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;

- 4) - Le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622;
- 5) - Le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1, legge regionale 10 aprile 1975, n. 13;

B) - compratori:

- 1) - i commercianti all'ingrosso;
- 2) - i commissionari e i mandatari;
- 3) - i commercianti al minuto;
- 4) - le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 5) - gli Enti comunali di consumo;
- 6) - le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;
- 7) - i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti, sentita la Commissione di mercato, i privati consumatori, con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario stabilito dall'Ente gestore ai sensi del presente regolamento.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso all'Ente gestore che sentita la Commissione di mercato decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

ART. 21 - COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

Sono ammessi ad operare nel mercato per le vendite e gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila) in danaro o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato al valore di borsa mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato, sentita la Commissione di mercato.

I commissionari ed i mandatari, operanti fuori del mercato o in comuni sprovvisti di mercato all'ingrosso, debbono versare la cauzione al Comune per l'importo e con le modalità da questo stabiliti.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato o nel Comune.

ART. 22 - ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE
AGLI ACQUISTI ED ALLA VENDITA

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti dell'Ente gestore:

- a) - certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959, n. 125;
- b) - certificazione, da rilasciare dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ accertamenti del caso, dalla quale risultati l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 20, qualora si tratti di persona non sottoposta all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a), del presente articolo.

ART. 23 - ACCESSO AL MERCATO

Per l'accesso al mercato ~~avverso~~

il Direttore dello stesso rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 20, apposita tessera munita di fotografia da cui risultino:

- 1) - la generalità del titolare;
- 2) - il titolo di ammissione al mercato;
- 3) - il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso all'Ente gestore che, sentita la Commissione di mercato, decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo.

Il Direttore di mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

ART. 24 - DISCIPLINA OPERATORI E PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di

produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'apposito Albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio, solo se iscritti nell'Albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso, i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatari non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio del prodotto oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetto alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 25 - DESTINAZIONE ED ASSUNZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

L'Ente gestore nell'assegnazione dei posteggi per i prodotti di cui al precedente art.3, ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle assegnazioni, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consorziale alle cooperative e loro consorzi.

L'Ente, inoltre, prenderà in considerazione ai fini dell'assegnazione valutando con criteri uniformi e prestabiliti:

- 1)- rilevanza e continuità dell'attività;
- 2)- volume di affari trattati in precedenza;
- 3)- anzianità della ditta richiedente.

In caso di parità di condizioni delle ditte richiedenti, si potrà ricorrere al sorteggio.

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dallo Ente gestore agli operatori di cui all'art.20 su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredate dai documenti prescritti.

Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere una durata, salvo revoca, superiore ad anni 5 e non inferiore ad anni 3, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio é stabilito dall'Ente gestore, sentita la commissione di mercato ed approvato nei modi di legge. Esso deve essere pagato a rate anticipata, la cui frequenza é fissata dall'Ente gestore.

Ai produttori singoli o associati, compresi quelli che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dall'Ente gestore una parte adeguata dello spazio esistente.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui all'art.20.

A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità di produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.

L'area riservata ai produttori singoli od associati, ferma restando per questi ultimi la priorità di cui al 1° comma del presente articolo, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, non dovrà essere superiore al 20% della superficie coperta.

Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti, stabilita con le modalità dell'art.17, deve essere pagata in rate trimestrali postecipate.

ART. 26 - CARATTERE DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa é strettamente personale e non può essere ceduta salvo che al figlio o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui allo art.230/b del codice civile, subordinatamente all'autorizzazione dello Ente gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere ripristinati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda all'Ente gestore del mercato, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine

fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purchè non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all'Ente gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

ART. 27 - GESTIONE DEI POSTEGGI

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al II e III comma dell'articolo precedente.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, per un massimo di 6 mesi nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purchè abbia il mandato con rappresentanza.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

ART. 28 - USO DEI POSTEGGI

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo dell'intestatario; le cooperative e le associazioni di produttori devono indicare solo la regione

sociale e la sede.

L'Ente gestore può fissare criteri di uniformità per le indicazioni di cui al comma precedente.

I posteggi e i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'Ente gestore provvede all'istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alla necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

ART. 29 - TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a)- alla scadenza;
 - b)- per rinuncia dell'assegnatario;
 - c)- per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - d)- per scioglimento della società assegnataria.
- L'assegnazione del posteggio é revocata nei seguenti casi, sentita la commissione di mercato:

- 1)- perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 2)- cessazione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 3)- inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi e per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente gestore;
- 4)- gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 5)- accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l'occupazione della area.

La revoca é dichiarata dall'Ente gestore, previa contestazione degli ac debiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone o cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura dell'Ente gestore e a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 30 - ORARIO DEL MERCATO

L'orario del funzionamento del mercato, deve essere per quanto possibile unificato a quello degli altri mercati regionali della stessa tipologia merceologica e funzionale, fermo restando le esigenze stagionali di carattere locale.

Il calendario e l'orario delle vendite vengono fissati dall'Ente gestore sentita la commissione di mercato.

L'orario riservato ai privati consumatori non dovrà coincidere con quello di massima affluenza al mercato delle categorie di cui all'art. 20).

Il Direttore del Mercato può in particolari periodi e circostanze ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni di vendita.

L'orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita anche quelle relative alla sportazione delle merci, sia di quelle vendute, sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Il mercato osserverà di regola la chiusura completa di domenica e nei seguenti giorni, fermo restando le esigenze stagionali di carattere locale:

- 1° gennaio
- lunedì dell'Angelo
- 25 aprile
- 1° maggio
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre

ART. 31 - ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel mercato che nelle sue adiacenze:

- a) - Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;

- b) - attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- c) - sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- d) - esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
- e) - introdurre cani;
- f) - accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- g) - gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- h) - tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- i) - ogni atto contrario alla sicurezza.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla direzione, avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato.

ART. 32 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolate dall'Ente Gestore con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dall'Ente Gestore.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi sono stabilite dall'Ente Gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'Ente Gestore su proposta del direttore del mercato, sentita la Commissione di mercato. Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

ART. 33 - OPERAZIONI DI VENDITA

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione, l'Ente gestore comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di merci introdotte nel mercato.

ART. 34 - VENDITA ALL'ASTA

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di dipendenti dell'Ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito Albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando non si tratta di proprio dipendente, l'Ente gestore provvede - sentita la Commissione di mercato - a stabilire la provvigione spettante all'astatore.

ART. 35 - MERCE IN VENDITA

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte categorie, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando questa ultima caratterizzi il prodotto.

Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".

Gli imballaggi devono essere inalterati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari prescritti.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'Ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

ART. 36 - NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959 e successive modifiche.

La commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art. 3 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'impegno del prodotto ortofruttilicolo e per la regolamentazione dei relativi imballaggi, nonché ai regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, imballaggio e presentazione di prodotti commercializzati.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

ART. 37 - VENDITA DEI PRODOTTI

La vendita dei prodotti agro-alimentari deve avvenire, a peso netto, a numero, a collo, salvo ogni altra disposizione di legge. Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso.

L'Ente gestore ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano adeguatamente ri classificati.

Le vendite non effettuate a mezzo di astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 20 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente regolamento e dei loro dipendenti.

Ai concessionari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.

È pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse sia direttamente che per conto terzi o per un terposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati di imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

Se del controllo la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Il ritiro dal mercato dei prodotti agricoli-alimentari può tuttavia essere vietato dai competenti uffici di cui all'art. 15 del presente regolamento, per motivi di carattere igienico-sanitario.

La norma di cui al 1° comma, andrà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento-tipo regionale sul Bollettino Ufficiale Regionale.

ART. 38 - VENDITE PER CONTO

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari che operano nel mercato spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio, fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente che dovrà essere immediatamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare al loro committente o mandanti, regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1)- la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero del colli;
- 2)- il prezzo di vendita;
- 3)- il peso di ciascuna partita o colli venduti;
- 4)- il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto del loro committente o mandanti.

ART. 39 - CERTIFICAZIONE PER MERCI NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE

Gli operatori del mercato possono chiedere all'Ente gestore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento all'Ente gestore del mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commerciabili, il Direttore rilascia un certificato, comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non otemperi, alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ART. 40 - MERCI AFFIDATE PER LA VENDITA ALLA DIREZIONE DEL MERCATO.

Il Direttore del mercato provvede mediante l'opera di mandatari o di commissionari o di astatori, nonchè della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata:

- a) - delle merci affidate alla direzione per la vendita;
- b) - delle merci pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonchè di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
- c) - delle merci che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitare il deterioramento;

I commissionari, i mandatari, gli astatori e la cassa del mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del mercato.

I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.

L'Ente gestore e la direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittente o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ART. 41 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, vanno punite - tenuto conto della gravità della infrazione e della recidività - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) - diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore;
- b) - sospensione del colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;

c) - sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore di mercato;

d) - revoca dell'assegnazione del posteggio e dei magazzini per i motivi di cui all'art. 29 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, irrogati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati all'Ente gestore e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli Albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959 n. 125.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento-tipo, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si applicano nei confronti degli operatori nei mercati all'ingrosso le sanzioni amministrative previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

ART. 42 - COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI MERCATO

L'esercizio del commercio all'ingrosso, attuato fuori del mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario ed al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che tengano al funzionamento interno di esse.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, i medesimi disciplinano tali attività commerciali, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento-tipo regionale relativo al mercato all'ingrosso del rispettivo prodotto.

I Comuni sprovvisti di mercato favoriscono la concentrazione degli operatori all'ingrosso fuori mercato in apposite zone.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori del mercato, il Sindaco competente per territorio, con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 43 - EDUCAZIONE ALIMENTARE E INIZIATIVE PROMOZIONALI

L'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, elabora annualmente

n piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinati agli utenti del mercato ed ai consumatori nel quadro delle indicazioni della Giunta regionale e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale stessa.

La operatori del mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano.

L'Ente gestore, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato e del commercio al dettaglio, allo scopo di definire iniziative e adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.

ART. 44 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Tutte le concessioni in vigore cessano di avere validità all'atto della entrata in vigore del nuovo regolamento ed in pari data dovranno essere inoltrate le domande per i rinnovi.

I compiti di Direttore del Mercato, in periodo transitorio, saranno affidati "Ad Personam" a quel dipendente che già svolge tali mansioni da almeno cinque anni e che abbia dato prova di capacità e che sul cui conto non ostino motivi disciplinari. Il posto sarà coperto da concorso pubblico quando detto dipendente sarà collocato in quiete-
cenza.

Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione n.83 del 12/11/1973 ed entrerà in vigore dopo un mese dalla sua approvazione.--

IL PRESIDENTE

Annuncia l'argomento e propone di dare per letto il regolamento in quanto questo è a conoscenza di tutte le forze politiche rappresentate in seno al Consiglio Comunale; Tale proposta viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti in aula;

Indi il Sindaco apre la discussione sull'argomento; Interviene sull'argomento il Consigliere di minoranza Scotti Alessandro, che chiede chiarimenti sull'art. 44 - Disposizioni finali e transitorie.

Risponde il Consigliere di maggioranza Maresca Gioacchino che illustra la portata e l'urgenza dell'approvando regolamento, in quanto si rischia di rimanere esclusi dai programmi regionali con la chiusura del mercato stesso, nonchè le disposizioni dell'art. 44 che possono trovare collocazione giuridica in sede di prima applicazione.

Chiarisce che il regolamento così come predisposto rischia di essere integralmente la legge regionale; esso è stato approvato da tutte le rappresentanze delle categorie interessate e dalle Forze Sindacali rappresentative.

In relazione alla norma transitoria, peraltro prevista dalla legge, evidenzia l'opportunità, in tempi brevi, di non gravare la gestione del mercato di altri oneri dato il suo carattere stagionale.

Il Consigliere Scotti, replica, dice di non approvare il solo art. 44 dell'adottando regolamento per le motivazioni che detta a verbale: "non approvo perchè ritengo che il direttore del mercato non possa assolvere contemporaneamente la duplice funzione di direttore del mercato e di magistrato dei Vigili del paese. Tutto ciò è stato evidenziato dal sottoscritto, ripetutamente, in varie interrogazioni presentate al Sindaco. Interrogazioni che hanno portato per fino ad un processo. Chiedo che l'Amministrazione valuti attentamente l'art. 44 istituendo il concorso di direttore del mercato".

Durante la dichiarazione a verbale del Consigliere Scotti, interviene il Consigliere del P.S.I. Verde Giro Giovanni che dice di condividere con il Consigliere Scotti quanto detto in merito all'art. 44. Al termine della dichiarazione Scotti, il Consigliere Verde Giro Giovanni, dichiara di associarsi alla dichiarazione fatta dal Consigliere Scotti in merito all'art. 44 e di votare contro il predetto articolo. Nessun altro interviene sull'argomento.

IL CONSIGLIO

Sentiti i vari intervenenti, repliche e dichiarazioni di voto;

Visto il testo del Regolamento per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso, sottoposto all'esame, composto da 44 articoli, dati per letti, in quanto a conoscenza di ogni Consigliere;

Visto che tale Regolamento è stato redatto in conformità della legge regionale (3) del 1.4.975 e che è stato dibattuto in assemblee con le categorie interessate, come evincesi dai verbali redatti;

Con voti unanimi e con la dichiarazione di voto contrario fatta dai Consiglieri di minoranza: geom. Scotti Alessandro e Verde Ciro Giovanni per il solo art. 44;

d e l i b e r a

1) - approvare, come approvata, il regolamento per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso, nel testo integrale - composto da 44 articoli, che si allega al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) - di ritenere valido ed operante detto Regolamento a appena avrà riportato il visto di approvazione da parte della Autorità tutoria, facendo decorrere ogni termine giuridico o legale dopo trenta giorni dalla data di approvazione;

3) - di revocare il regolamento, attualmente in vigore, adottato con la D.G. 83 del 18.11.973.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL SINDACO

F. lo Antonino Gargiulo

IL SEGRETARIO GENERALE

F. lo Domenico Viggiano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F. lo Giuseppe Russo

Certificasi dal sottoscritto Segretario Capo che, giusta relazione del Messo Comunale, la presente deliberazione venne per copia pubblicata all'Albo Pretorio il per 15 giorni consecutivi da oggi.
e che contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami.
Piano di Sorrento, li 11 MAG 1982

IL SEGRETARIO GENERALE

F. lo Domenico Viggiano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Piano di Sorrento, li 11 MAG 1982

Visio: IL SINDACO

(Arch. Antonino Gargiulo)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Domenico Viggiano)

ESECUTIVA

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953

o ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Dal Municipio, li **10 GIU, 1982**

IL SINDACO

(Arch. Antonino Gargiulo)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Viggiano Domenico)

(1) Cancellare il caso che non ricorre.